

**Oggetto: Quadro d'insieme corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili .
Piccolo riassunto.**

Mi e' stato richiesto di fornire un quadro di massima dei corsi di formazione obbligatori in tema di sicurezza sul lavoro per le aziende con personale subordinato e soci operanti . Il quadro di riferimento non e' sicuramente semplice e la presente e mail risulta essere non esaustiva, ma il tentativo e' quello di riassumere gli obblighi giuridici. Si rimanda alla lettura dei testi di riferimento per gli approfondimenti del caso ricordando che in molti casi vale la formazione pregressa che consente di sottoporsi al solo corso di aggiornamento nel tempo. Buona lettura.

ATTORE SICUREZZA	FORMAZIONE	NOTE
<p>RSPP = responsabile servizio prevenzione e protezione designato nella figura del datore di lavoro (nei casi previsti dal D.Lgs.n.81/2008 come per le aziende industriali con meno di 30 addetti subordinati o aziende di servizi con meno di 200 lavoratori)</p>	<p>Esonero dal corso se avvenuta comunicazione all'ASL e DPL come RSPP-datore di lavoro entro il 31 12 1996 secondo ex D.Lgs.n.626/94 (fa fede la copia della comunicazione con raccomandata)– in tale caso il datore di lavoro-RSPP e' soggetto all'aggiornamento obbligatorio secondo l'accordo stato e regioni del 21 12 2011 con periodicitá' quinquennale (durata 6-10-14 ore secondo settore) . L'obbligo di aggiornamento scatta entro i 24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 1 2012 + 24 mesi) per gli esonerati dal corso base.</p> <p>Chi risulta nominato dopo tale data (post 31 12 1996) deve possedere attestato al corso da 16 ore minimo (secondo DM 16 1 97), con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni secondo il proprio settore di competenza. L'aggiornamento va portato a termine entro la data de 11 1 2017 (anche con vari momenti formativi differenziati nel corso dei 5 anni – l'aggiornamento puo' essere svolto anche con modalita' e-Learning – anche per il caso rspp esonerati)</p> <p>In caso di nuova nomina come RSPP-datore di lavoro in periodo di vigenza dell'accordo stato e regioni del 21 12 2011 i corsi di formazione hanno durata modulata secondo la tipologia di settore con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni (corso da 16 o 32 o 48 secondo settore di appartenenza) . In caso di nuova attivita' il datore di lavoro/RSPP ha 90 gg di tempo per portare a termine il percorso formativo.</p>	<p>Risulta evidente come , salvo alcuni casi specifici, la formazione e l'addestramento del personale deve avvenire con la collaborazione degli enti accreditati (associazioni categoria, organismi paritetici, ordini, etc.) secondo specifici programmi salvo alcuni casi espressamente liberalizzati.</p> <p><i>In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione nuovi (come nuovo datore/rspp) i datori di lavoro che abbiano frequentato , entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo, corsi formalmente conformi e documentati al DM 16/1/97 (bastano 16 ore per tutti in questo caso)</i></p> <p><i>Data pubblicazione accordo: 11 1 2012.</i></p>
<p>Nomina RSPP con consulente esterno o con tecnico interno dipendente</p>	<p>Con requisiti e formazione periodica continua secondo il D.Lgs.n.195/03 e regolamento stato regioni di riferimento . Il personale designato deve possedere specifiche caratteristiche formative (moduli A, B e C) sottoponendosi ad aggiornamento ogni 5 anni da 40-60-100 H secondo settore ATECO di appartenenza</p>	<p>Il corso da rspp/datore di lavoro non contempla tale ipotesi se non l'esonero dal solo modulo A. E' un iter formativo diverso.</p>
<p>Nomina tecnici interni o esterni come ASPP (addetti al servizio prevenzione e protezione) al supporto RSPP</p>	<p>Con requisiti e formazione periodica continua secondo il D.Lgs.n.195/03 e regolamento stato regioni di riferimento</p>	<p>Come RSPP ma con durata diversa.</p>

RLS interno designato con elezione fra i lavoratori (non applicabile nel caso di nomina ove previsto del RLS territoriale esterno o di comparto produttivo)	Corso di formazione da 32 ore in tema di sicurezza sul lavoro + aggiornamento da 4h/anno per le azienda da 15 addetti a 50 addetti, 8h/anno per le aziende oltre 50 addetti . L'aggiornamento sotto i 15 lavoratori e' facolta' e rientra nella formazione periodica.	
Addetti antincendio	Corso da 4 ore rischio basso, 8h rischio medio , 16 h rischio alto con verifica per questa ultima condizione dell'idoneita' da parte del comando VVF per effetto legge n.609/96. Aggiornamento per legge non obbligatorio, raccomandato con circolare Ministero dell'Interno che non ha valore di legge ma di utile orientamento. Si applica il DM 10 marzo 1998. <u>Sono in arrivo in ogni caso le modifiche alla normativa e i corsi di aggiornamento obbligatori.</u>	Attualmente corso in regime di liberalizzazione dei mercati. Sono organizzabili in azienda o con studi/enti esterni.
Addetti al primo soccorso	Corso modulato secondo il settore di appartenenza (da 12 a 16 h) in base al DM 388/2003 con obbligo di aggiornamento ogni 3 anni (da 4 o 6 ore secondo la classe di appartenenza)	Attualmente corso in regime di liberalizzazione dei mercati. Sono organizzabili in azienda o con studi/enti esterni.
Addetti al montaggio e smontaggio ponteggi	Corso di abilitazione al montaggio e smontaggio dei ponteggi in metallo (esclusi quelli di legno e trabattelli su ruote) come addetto al montaggio/preposto con aggiornamento ogni 4 anni da 4 h . Corso della durata di 28 h per nuova nomina.	Erogato da agenzie accreditate.
Addetti lavori in quota mediante funi (attenzione per lavori con fune si intendono lavori su pendii oltre 50 °) – sotto tale pendenza si intendono lavori di posizionamento	Corso specifico di abilitazione con aggiornamento ogni 5 anni da 8 ore secondo allegato XXI D.Lgs.n.81/2008 – modulo base da 12 ore + moduli specifici – per preposto al controllo previsto modulo aggiuntivo da 8 ore (condizione differente rispetto corso ponteggi) oltre al corso base	Erogato da agenzie accreditate.
Addetti che utilizzano Dpi di 3° cat. (come autorespiratore e cinture di sicurezza di posizionamento-anticaduta)	Corso e addestramento pratico del datore di lavoro o tramite personale tecnico competente , anche direttamente sul luogo di lavoro, con verbale addestrativo e verifica acquisizione adeguate competenze (vedi esempi di verbale sul nostro sito scaricabili)	Attualmente corso in regime di liberalizzazione dei mercati. Sono organizzabili in azienda o con studi/enti esterni.
Preposti	Formati e sottoposti ad aggiornamento ogni 5 anni – formazione regolamentata in base agli accordi stato e regioni del 21 12 2011	L'accordo stato regioni per i preposti ha carattere volontario , se si seguono altri iter formativi occorre dimostrare la loro efficacia. Vale anche la formazione progressa erogata in anticipo all'accordo.
Dirigenti	Formati e sottoposti ad aggiornamento ogni 5 anni – formazione regolamentata in base agli accordi stato e regioni del 21 12 2011	L'accordo stato regioni per i dirigenti ha carattere volontario , se si seguono altri iter formativi occorre dimostrare la loro efficacia. Vale anche la formazione progressa erogata in anticipo all'accordo.
Lavoratori formazione generale	Formati e sottoposti ad aggiornamento da 6 ore ogni 5 anni secondo accordo stato e regioni del 21 12 2011 (novita') . Chi puo' dimostrare che all'entrata in vigore dell'accordo ha formato in modo efficace il personale (vedi dichiarazione tipo sul nostro sito web) puo' sottoporre i lavoratori al solo corso di aggiornamento.	In caso di nuova assunzione di lavoratore senza requisiti formativi , lo stesso, entro 60 gg dall'assunzione (anche se la formazione va erogata prima di adibire al lavoro) , va formato con un corso modulato da 8 – 12- 16 ore secondo settore ATECO o integrando la parte di corso specifica del settore non coperto

	Altrimenti serve corso da nuovo con aggiornamenti successivi. Ma in questo caso e' passibile di sanzioni in quanto era un obbligo informare e formare il personale operante.	dalla formazione pregressa. Se assumo un lavoratore con la formazione specifica conforme , previa verifica dell'adeguata copertura per il proprio settore di competenza, procedo all'avvio al lavoro sottoponendolo al corso di aggiornamento periodico ogni 5 anni. I lavoratori che sono stati formati in modo adeguato prima dell'entrata in vigore dell'accordo (ante 11 1 2012) sono sottoposti a corso di aggiornamento, anche on line, da 6 ore entro la data dell'11 1 2017 . La formazione puo' essere erogata in azienda o presso terzi con docenti (o per tramite il datore di lavoro RSPP) che possiedano i requisiti di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro secondo l'accordo stato e regione del 6 3 2013.
Addetti alla guida attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta specifica abilitazione	Il nuovo accordo stato e regioni del 22 2 2012 prevede l'obbligo formativo-addestrativo per le seguenti macchine ed attrezzature tramite agenzie accreditate : cestelli, gru, gru su carro, autogru, carrelli semoventi anche con braccio telescopico, trattori, escavatori, escavatori a fune, pale gommate, terne, dumper, pompa cls (controllare l'accordo per i limiti di massa) . Il corso e' modulato secondo la tipologia di macchina. E' previsto un aggiornamento ogni 5 anni . <u>I corsi pregressi mantengono la loro efficacia. In tal caso se i corsi pregressi mantengono la loro efficacia sono sufficienti aggiornamenti e verifiche di minore durata da svolgersi entro predeterminati tempi previsti nell'accordo stesso (entro 22 3 2015). Vedi dichiarazione tipo allegate nel nostro sito web per formazione pregressa.</u>	La formazione deve essere erogata presso enti accreditati o in azienda con docenti aventi qualifiche previste dall'accordo stesso (non si applica l'accordo dei docenti del 6 3 2013).
Lavoratori formazione e addestramento specifico	A cura del datore di lavoro con addestramento sul campo, diretto in azienda, per tramite proprie competenze o competenze esterne con verbale firmato e verifica apprendimento. Sono da formare i lavoratori sui rischi aziendali, sulle macchine, sul rischio chimico, sul significato dei pericoli derivanti da rischio chimico etc.	La formazione e addestramento specifico si aggiungono alla formazione generale prevista dall'accordo stato e regioni del 21 12 2012.
Ambienti confinati (con scarsa ventilazione come cisterne, silos etc.)	I lavoratori delle aziende e lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati devono sottoporsi a formazione specifica secondo il DPR 177/2011 , adottando le procedure di sicurezza ivi previste nel decreto stesso	
Formazione operai in primo ingresso nel settore edile	Corso della durata di 16 ore presso ente scuola edile secondo art.91 CCNL Edilizia	
CQC per guida con patente C, CE, D e DE	Autisti che guidano autocarri per trasporto merci o persone. Corso abilitativo sottoposto ad aggiornamento ogni 5 anni.	
Corso per lavoratori e preposti addetti alle	Corso della durata di 8 ore per lavoratori e	

attività di pianificazione , controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	12 ore per preposti. Aggiornamento ogni 4 anni da 3 ore. Presso agenzie accreditate.	
Addetti alla perforazione del terreno (micropali, fondazioni battute, pozzi, geotermia)	In sostanza, in attuazione a quanto stabilito dal CCNL, per ottenere il patentino i lavoratori devono avere almeno 3 anni di esperienza nella conduzione delle macchine perforatrici e devono superare un esame di percorso abilitante di 40 ore formative con aggiornamenti nel tempo	

La formazione dei lavoratori in azienda:

Esistono ancora dei corsi che sono in regime di liberalizzazione dei mercati, nel senso che avendo le competenze e organizzando il corso con le figure necessarie secondo i programmi ministeriali, possono essere svolti direttamente in azienda.

Mentre altri corsi (ponteggi, funi, rspp) vanno organizzati con la collaborazione di agenzie accreditate.

La formazione dei lavoratori secondo l'accordo stato e regioni del 21 12 2011 e' in regime di parziale liberta', nel senso che i corsi possono essere organizzati, con registrazione e tutor, anche direttamente in ditta .

L'accordo prevede che:

- Il soggetto organizzatore del corso puo' essere il datore di lavoro
- Occorre un responsabile del progetto formativo (datore di lavoro o docente)
- Riportare nel registro i nomi dei docenti (con esperienza triennale nella formazione)
- Conservare il registro delle presenze con firma
- Corso con massimo 35 partecipanti
- Assenza massima 10 % delle ore
- Considerare le differenze di eta', lingua etc.
- I corsi devono essere di taglio pratico e non teorico (per non allontanarsi dall'obbiettivo)
- Richiedere la collaborazione per la formazione agli organismi bilaterali o agli organismi paritetici, ove esistenti sul territorio (ma ognuno puo' operare in piena liberta basta che rispetta le regole)
- Se non si riceve riscontro dall'organismo paritetico entro 15 gg dal suo invio, il datore di lavoro pianifica e realizza l'attivita' formativa in autonomia
- I docenti sono definiti dall'accordo stato e regione del 6 3 2013 (compreso il datore di lavoro/RSPP).